

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme legislative e regolamentari sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- VISTA l'art. 7 comma 1 lettera m) della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 che attribuisce al Dirigente Generale il potere di decidere sui ricorsi gerarchici proposti contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- VISTO il D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare gli art. li 167 e 181:
- VISTO il provvedimento prot. n. 6431/S16.7 del 17/10/2014 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo ha emesso in parte ordine di ripristino dello stato dei luoghi e rilasciato in parte Nulla Osta con condizioni per la realizzazione da parte del Sig. XXXXXXXXXXXXX ed altri di un complesso di opere, in assenza di previa autorizzazione, nell'immobile sito nel territorio comunale di XXX, in zona sottoposta a vincolo di notevole interesse a fini paesaggistici, subordinando il mantenimento delle opere assentite al pagamento dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.L.vo 42/2004 come determinata nello stesso provvedimento;
- CONSIDERATO che avverso il citato provvedimento non è stato proposto entro i termini stabiliti né ricorso gerarchico né ricorso giurisdizionale, come da avvertenza contenuta nello stesso provvedimento;
- VISTO il D.D.S. n. 167 del 04/02/2015, notificato in data 28/02/2015 con nota prot. n. 7440 del 17/02/2015, con cui è stato ingiunto al Sig. XXXXXXXXXXXXX ed altri il pagamento della citata indennità pecuniaria per le opere assentite e reiterato l'obbligo a carico degli stessi di ottemperare al citato ordine di ripristino dello stato dei luoghi per le opere non assentite;
- VISTO il ricorso gerarchico, spedito nei prescritti termini con posta elettronica certificata del 25/03/2015, con cui il Sig. XXXXXXXXXXXXX ed altri, per il tramite di procuratore legale, hanno richiesto l'annullamento del citato D.D.S. n. 167 del 04/02/2015;
- VISTA la nota prot. n. 18790 del 17/04/2015 con cui è stata richiesta all'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese la regolarizzazione del ricorso ai fini della prescritta imposta di bollo;
- ESAMINATO l'unico motivo del ricorso così riassunto:
1.le valutazioni originariamente adottate dalla Soprintendenza con il provvedimento prot. n. 6431/S16.7 del 17/10/2014 ed integralmente ribadite con il provvedimento impugnato, sono manifestamente incoerenti e/o illogiche; entrambi i provvedimenti sarebbero stati adottati senza tener conto delle valutazioni del tecnico di parte in ordine al mantenimento di quelle opere che,

non comportando aumento di volumi e superfici, o sono necessarie per la salvaguardia dell'immobile o sono comunque compatibili a fini paesaggistici

CONSIDERATO che il ricorso non denuncia alcun vizio proprio del provvedimento impugnato in quanto, per stessa ammissione di controparte, i motivi del ricorso sono riferiti alle valutazioni eseguite dalla Soprintendenza con il provvedimento prot. n. 6431/S16.7 del 17/10/2014, non impugnato dai ricorrenti entro i termini di legge riportati nello stesso provvedimento. Il provvedimento ora impugnato, con cui il Dirigente del Servizio Tutela ha solo reiterato l'obbligo a carico dei ricorrenti di ottemperare all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi impartito dalla Soprintendenza, è atto applicativo consequenziale del provvedimento della stessa ed è pertanto divenuto inoppugnabile per mancata impugnativa entro i termini del suo presupposto. Diversamente, si consentirebbe ai ricorrenti di eludere i termini che avrebbero dovuto rispettare per l'impugnativa del provvedimento della Soprintendenza. Pertanto ed in base a consolidata giurisprudenza in punto di rapporti tra atto presupposto e provvedimento applicativo (*ex multis*, Consiglio di Stato, sentenza n. 4204/2012), **il ricorso è inammissibile.**

Tuttavia si entra nel merito delle censure per rilevare che il ricorso è comunque infondato, in quanto non è dimostrato che le esigenze tecniche adottate dal tecnico di parte e riportate nel ricorso a fondamento del richiesto mantenimento della muratura della tettoia e della pavimentazione dell'area destinata al verde possano essere soddisfatte esclusivamente con tali opere incompatibili a fini paesaggistici, così come è irrilevante ai fini del mantenimento del balcone e della doccia in muratura la circostanza che la zona in cui insiste l'immobile in questione sia interessato da edifici di notevoli strutture in elevazione, posto che l'eventuale pregressa compromissione del contesto *“anziché impedire, maggiormente richiede per la legittimità dell'azione amministrativa che nuove opere non deturpino ulteriormente l'ambito protetto”* (*ex multis*, Consiglio di Stato, sentenza n. 2377/2010). Pertanto e tenuto conto del carattere restrittivo dell'autorizzazione paesaggistica postuma prevista dagli art.li 167 e 181 del D.L.vo 42/2004, non si ravvede nel provvedimento della Soprintendenza, per di più tardivamente impugnato, alcuno dei vizi dagli stessi contestati. Resta ferma infine l'irrilevanza della dichiarazione di compatibilità paesaggistica espressa dal tecnico di parte sulle opere abusive di che trattasi, rimanendo tale prerogativa per legge di esclusiva competenza della Soprintendenza;

RITENUTO che il ricorso è inammissibile in quanto non poteva essere proposto e che, comunque, è inaccoglibile in quanto infondato,

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, il ricorso gerarchico proposto dal Sig. XXXXXXXXXXX ed altri avverso il D.D.S. n. 167 del 04/02/2015 è inammissibile e comunque inaccoglibile in quanto infondato.

ART. 2 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso.

Palermo 20.05.2015

Il Dirigente Generale
f.to Gaetano Pennino